



**Avviso Pubblico per la concessione di contributi per eventi dimostrativi
della capacità innovativa delle PMI del Lazio
per promuoverne l'internazionalizzazione in occasione di EXPO 2015**

**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti dimensionali
nel caso che l'impresa non rientri nella fattispecie di Impresa unica semplice**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Queste istruzioni intendono aiutare le imprese richiedenti a rispettare le regole comunitarie sugli aiuti di Stato, anche nella piena consapevolezza che le Istituzioni Italiane ed europee possono sempre richiedere indietro gli aiuti concessi irregolarmente e, se del caso, interessi, danni, etc. minando la fiducia che sta alla base di un credito ben funzionante e dei meccanismi pubblici che lo sostengono.

Si tratta di regole semplici per la maggior parte delle Imprese che abbiamo denominato "unica semplice", ovvero l'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni (a) non ha partecipazioni in altre imprese, (b) i suoi soci sono persone fisiche ed (c) i soci che, se del caso, esercitano il controllo anche congiunto sull'impresa richiedente, non possiedono il controllo su una o più altre imprese che (i) svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione) e nemmeno (ii) hanno con l'impresa richiedente rapporti commerciali pari ad almeno il 25% del totale del fatturato annuo di ciascuna di dette imprese.

Per quelle che non rispettano tali condizioni è necessaria l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti dimensionali, che devono comprendere anche i dati delle imprese collegate ed associate.

Si tratta di dati che certamente un imprenditore ben conosce e che devono essere compilati con attenzione ma ... senza accanimento burocratico. La dichiarazione di essere una PMI è falsa solo se i dati veri fanno superare le soglie, non certo se si sbaglia qualche decimale ininfluenza o si dichiarano dati arrotondati per eccesso.

Quando un'impresa è vicina alle soglie o in altre condizioni particolari, vanno invece seguite con grande attenzione anche le istruzioni di maggiore dettaglio riportate nei box.

1. Dati di bilancio

Non è una PMI una "Impresa unica" che nell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda, non rispetta anche una sola di tre condizioni:

- ha più di 250 addetti (calcolati in Unità Lavorative Annue "U.L.A."),
- ha un fatturato (voce a.1 conto economico) pari o superiore a 50 milioni ed, allo stesso tempo, un totale dell'attivo patrimoniale pari o superiore a 3 milioni;
- ha quali soci, direttamente ed indirettamente, uno o più Enti Pubblici che hanno complessivamente una quota di partecipazione (o dei diritti di voto) pari o superiore al 25% (con talune limitate eccezioni).

Casi particolari

Il bilancio non è disponibile perché l'impresa non è tenuta a redigerlo.

Il dato relativo al fatturato è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Quello riguardante l'attivo patrimoniale e quello che risulta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al *D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689*, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile ("documenti assimilabili al bilancio").

Il bilancio o i documenti assimilabili non sono disponibili perché l'impresa non era costituita



L'impresa deve dichiarare i dati previsionali relativi all'esercizio in corso. Questi, ovviamente, non possono essere inferiori a quelli correnti relativi al momento in cui presenta domanda

Modalità di dettaglio del calcolo addetti in termini di ULA

Il numero degli addetti si calcola in Unità Lavorative Annue (ULA), come media degli addetti mensili e ponderando pro-quota gli stagionali e part-time (arrotondamento al primo decimale).

I lavoratori da considerare sono quelli con contratto di lavoro dipendente sotto qualsiasi forma. Fanno eccezione gli apprendisti, i contratti di formazione e di inserimento, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e quelli in congedo di maternità, paternità e parentali. Sono assimilati a lavoratori dipendenti i titolari di Ditte individuali ed "i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti" (All. 1 reg. (UE) 651/2014). Sono esclusi tra i vantaggi finanziari, secondo il D.M. 18 aprile 2005, i compensi per la sola partecipazione agli organi amministrativi. Il titolare e il socio che svolgono un'attività regolare nell'impresa viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed lo stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Nei casi limite è necessario esaminare ed allegare i DM 10.

Fusioni, acquisizioni e scissioni

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

2. Legami con altre imprese: collegate ed associate

Ai dati di bilancio dell'impresa richiedente vanno:

- sommati, per intero, i dati di bilancio (o assimilabili) relativi alle "Imprese collegate". Le regole europee prevedono infatti che le imprese tra loro collegate vanno considerate come una "Impresa unica";
- sommati, in proporzione alla "quota di partecipazione", i dati di bilancio (o assimilabili) relativi alle "Imprese associate".

Sono **Imprese collegate** quelle che - a monte (socie) o a valle (partecipate) e direttamente o indirettamente - controllano o sono controllate dall'impresa richiedente il finanziamento. Ovviamente c'è controllo di diritto quando la quota di partecipazione o i diritti di voto sono superiori al 50%, ma anche in mancanza possono configurarsi situazioni di controllo di fatto o congiunto.

Sono **Imprese associate** quelle che - immediatamente a monte o a valle dell'"Impresa unica" richiedente - sono socie della o partecipate dalla "Impresa unica" richiedente con una quota di partecipazione (o di diritti di voto, se superiori) pari o superiori al 25% ma inferiori ad una quota di controllo. Anche per le imprese associate vale il concetto di "Impresa unica" e quindi ai suoi dati di bilancio si devono sommare anche i dati delle sue Imprese collegate (ma non delle sue Imprese associate).

Il controllo può essere anche di fatto, congiunto o un'Impresa può risultare collegata tramite soci persone fisiche, inoltre, in alcuni casi limitati, i dati di bilancio dei soci associati (con una quota di partecipazione tra il 25 ed il 50%) non vanno sommati nemmeno pro-quota.

Casi particolari

Calcolo della quota di partecipazione



La quota di partecipazione deve sommare anche le partecipazioni indirette. Se un'impresa A detiene il 51% di un'impresa B (collegata ed insieme da considerarsi "Impresa Unica" A+B), e l'impresa B detiene una partecipazione del 20% nell'impresa C, quest'ultima non va considerata né Collegata né Associata. Tuttavia se l'impresa A detiene il 30,1% dell'impresa C, questa diventa collegata, ed i suoi dati vanno sommati per intero, perché l'Impresa unica A+B controlla l'impresa C essendone complessivamente socia al 50,1%. Similmente se la partecipazione di A nell'impresa C è del 10%, questa deve considerarsi un'impresa associata dell'Impresa unica A+B ed i suoi dati vanno sommati nella percentuale del 30% (somma del 10% di partecipazione dell'impresa A e del 20% dell'impresa B).

Per la determinazione della percentuale di partecipazione si considera la percentuale più alta tra la partecipazione al capitale e la percentuale dei diritti di voto. In caso di partecipazioni incrociate si utilizza la percentuale maggiore.

L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il "capitale sia disperso" in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate tramite soci. Si tratta di casi rari per le PMI, probabilmente presenti solo nel caso di cooperative con ampia base sociale.

Utilizzo di bilanci consolidati

Nell'utilizzare i Dati dei Bilanci consolidati occorre verificare che le percentuali di consolidamento non risultino inferiori a quelle derivanti dall'applicazione del D.M. 18 aprile 2005 qui illustrate (in particolare per la definizione di collegate ed associate e relative modalità di "consolidamento"). Nel caso di bilanci non consolidati l'impresa può effettuare le rettifiche previste per il consolidamento (art. 31 D.Lgs. 127/1991). Quelle che possono avere maggior rilievo per definire la dimensione di PMI o meno riguardano: la nettizzazione del patrimonio della partecipata con il valore registrato nel bilancio del socio (al minore dei due valori) e del fatturato cd. intercompany.

Valori non in Euro

Eventuali valori non in Euro vanno convertiti secondo le rilevazioni dell'Ufficio Italiano Cambi dell'ultimo giorno dell'esercizio a cui fa riferimento il bilancio di cui si stanno trattando i dati.

Soci congiunti

Più soggetti (persone fisiche, imprese ed Enti Pubblici) possono esercitare una gestione delle loro partecipazioni congiunta (di concerto) mediante accordi parasociali (o più raramente sociali o ricorrendo ad intestazioni fiduciarie congiunte, trust, etc.). Se i soci sono persone fisiche con rapporti di parentela (almeno di primo grado) si presume che essi gestiscono congiuntamente i loro diritti sociali.

I soci che gestiscono congiuntamente i loro diritti di socio vanno considerati come un socio unico e le loro quote di partecipazione vanno sommate come se fossero di un unico soggetto per definire le eventuali Imprese collegate ed associate

Imprese collegate tramite soci persone fisiche

Un'impresa è collegata ad un'altra impresa tramite un socio persona fisica (o più soci congiunti), in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

1. deve (o devono) possedere il controllo di entrambe le imprese;
2. le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione), ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Questo può valere anche per una società neo costituita con riferimento all'esercizio in corso.

Controllo di fatto

Il controllo di fatto si à (secondo il D.M. 18 aprile 2005) se:

1. l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
2. l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole.

Si tenga conto che il caso sub 1) è stato ridefinito nell'allegato 1 al reg.(UE) 651/14 nel seguente e più pratico modo "un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,



direzione o sorveglianza di un'altra impresa". Il caso sub 1) può aversi anche quando un socio (singolo o congiunto) ha percentuali vicine al 50% e la restante parte del capitale sia frammentata. Il caso sub 2) si verifica senz'altro nel caso di società soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di un'altra società ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice civile.

Soci particolari i cui dati di bilancio non si sommano in presenza di un rapporto di associazione

Sono previste 4 eccezioni alla regola generale di sommare pro-quota i dati di bilancio dei soci in rapporto di associazione (quota di partecipazione non di controllo ma pari o superiore al 25%) immediatamente a monte dell'Impresa unica richiedente, queste sono:

- a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (cd. *business angels*) a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro. Per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (*venture capital*);
- b. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro ;
- c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; Per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione (*Banca d'Italia e/o CONSOB*). Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale.
- d. enti pubblici locali (come stabilito dal D.Lgs. 671/2000 e ss. mm. e ii. sono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni e loro forme associative stabili previste all'artt. 30 e ss.) aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000.

Si noti che, in taluni casi, si tratta di eccezioni alla regola generale che prevede che un socio Ente Pubblico con una partecipazione pari o superiore al 25% nell'Impresa unica richiedente faccia automaticamente perdere la dimensione di PMI.

Resta fermo che tali soci sono da considerarsi come tutti gli altri nel caso che risultino avere un rapporto di controllo e/o di collegamento con l'Impresa Unica richiedente a meno che non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Questa ultima previsione si può determinare, nella pratica, soprattutto nel caso di investitori nel capitale di rischio pubblici e privati (Fondi di *venture capital*, società pubbliche di partecipazione, Università nei finanziamenti degli spin-off, *business angels*, etc.), qualora non nominano propri rappresentanti negli organi amministrativi dell'Impresa richiedente o vi sono rappresentati con prevalenti funzioni di controllo, ad esempio nel collegio sindacale, e comunque non in proporzione alla quota di partecipazione di controllo. Si noti che nel caso di soci sovventori di una cooperativa, che per effetto del voto capitaro o di clausole dello statuto possono avere un "potere" molto inferiore rispetto la partecipazione, questa eccezione non si applica perché riservata solo alle tipologie di soci espressamente previste dal D.M. 18 aprile 2005 e dall'allegato 1 al reg.(UE) 651/14.

Intestazioni fiduciarie

L'intestazione fiduciaria è una gestione della partecipazione per conto di terzi (soggetto fiduciante) e tali terzi occorre considerare per il rilevamento dei Dati di Bilancio (incluse partecipazioni di persone fisiche in imprese operanti nella medesima divisione del codice ATECO). Se i soggetti fiducianti sono più di uno si devono considerare collegati tra di loro a meno che (improbabilmente) la società fiduciaria possa votare in assemblea in modo diverso con riferimento ai singoli fiducianti.



Le dichiarazioni rese dalle Società fiduciarie devono essere adattate per tenere conto che dichiarano “per conto di terzi”. Esse devono dichiarare di “essere in possesso di dichiarazioni del/i soggetti fiducianti, rese ai sensi di ..., dalle quali risulta ... Dette dichiarazioni sono conservate a cura dello scrivente e sono a disposizioni delle Autorità Pubbliche nei casi previsti dalla legge”.



**Avviso Pubblico per la concessione di contributi per eventi dimostrativi
della capacità innovativa delle PMI del Lazio
per promuoverne l'internazionalizzazione in occasione di EXPO 2015**

**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti dimensionali
nel caso che l'impresa non rientri nella fattispecie di Impresa unica semplice**

Spettabile
Regione Lazio
Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive
Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e
Green Economy
Via Cristoforo Colombo, 212
00145 Roma

__sottoscritt__ _____

nat_ - a _____ (____), il _____

residente nel Comune di _____ (____), CAP _____

Via _____ n° _____

Telefono _____ Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____.

In qualità di persona in grado di impegnare legalmente l'impresa denominata (in seguito "Impresa"):

C.F. _____ P.IVA _____

DICHIARA

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, che questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e
consapevole, altresì, delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76¹**

Che l'impresa richiedente non ha partecipazioni in altre imprese
oppure

Che l'impresa richiedente ha le seguenti partecipazioni dirette in altre imprese

Id	Denominazione	Codice fiscale	% di part.	Altri soci (Id, %, denominazione e C.F.)
1				
2				

(ampliare quanto necessario)

Che le Imprese partecipate direttamente non hanno partecipazioni rilevanti in altre imprese, intese come partecipazioni che, anche considerando le partecipazioni indirette e quelle dei soci, configurano rapporti di collegamento ed associazione con l'Impresa unica richiedente

Oppure

Che le imprese Imprese partecipate direttamente e indirettamente hanno le seguenti partecipazioni rilevanti in altre imprese:

¹ Non sono mendaci e non producono conseguenze le informazioni inesatte ma che non determinano la classificazione dell'impresa richiedente in una categoria dimensionale più favorevole, come ad esempio il calcolo degli addetti arrotondato per eccesso (es. calcolando per intero gli addetti stagionali o part-time, etc.).



Id	Denominazione	Codice fiscale	Partecipata da		Altri soci (Id, %, denominazione e C.F.)
			%	Id	
3					
4					

(ampliare quanto necessario)

- Che l'impresa richiedente ha i seguenti soci diretti (segnalare se si tratta di Enti Pubblici) e tali soci hanno le seguenti partecipazioni rilevanti ai fini del calcolo dei requisiti dimensionali:

Id	Denominazione	Codice fiscale	% di part.	Altre partecipazioni rilevanti (Id, %, denominazione e C.F.)
5				
6				

(ampliare quanto necessario)

- Che i soci che esercitano il controllo anche indirettamente, in modo congiunto o di fatto, sull'impresa richiedente sono i soci diretti Id ed i seguenti soci indiretti (segnalare se si tratta di Enti Pubblici):

Id	Denominazione	Codice fiscale	Partecipata da		Altre partecipazioni rilevanti ² (Id, %, denominazione e C.F.)
			%	Id	
7					
8					

oppure

- Che nessun socio, indirettamente, in modo congiunto o di fatto, esercita il controllo sull'impresa richiedente in quanto:

- il capitale ed i diritti di voto sono dispersi

oppure

- i soci in possesso della maggioranza della partecipazione nell'impresa richiedente o dei diritti di voto non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci (allegare idonea documentazione)

(ulteriori dichiarazioni ritenute opportune)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro e Firma)

² Include le imprese controllate dai medesimi soci persone fisiche che esercitano il controllo anche congiunto sull'impresa richiedente, e che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione) ovvero hanno con l'impresa richiedente rapporti commerciali pari ad almeno il 25% del totale del fatturato annuo di ciascuna di dette imprese.



per effetto di quanto sopra rappresentato
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e consapevole, altresì, delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76

Che l'Impresa unica, rappresentata dall'impresa richiedente e le sue collegate, ha i seguenti parametri dimensionali, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato³, da documenti equipollenti (ovvero, per le imprese che non hanno ancora chiuso il primo esercizio, da altra documentazione amministrativa):

Id	Denominazione	Addetti (ULA)	Fatturato	Totale dell'attivo patrimoniale
Totale				

(ampliare quanto necessario)

Che l'Impresa unica ha rapporti di associazione con la seguente Imprese uniche (impresa associata e relative collegate) che ha i seguenti parametri dimensionali:

(riprodurre per ogni impresa unica associata)

Id	Denominazione	Addetti (ULA)	Fatturato	Totale dell'attivo patrimoniale
Totale				
% di partecipazione				
Totale da sommare ai dati dell'Impresa unica richiedente				

(ampliare quanto necessario)

(Luogo e data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro e Firma)

³ Qualora si utilizzano i dati risultanti da un bilancio consolidato compilare i campi per l'impresa che ha depositato tale bilancio consolidato e indicare "dati già consolidati" per le imprese i cui bilanci sono stati oggetto di consolidamento. Qualora dai dati relativi al fatturato o all'attivo patrimoniale si siano effettuate operazioni di consolidamento ed in particolare si siano detratti, rispettivamente, il fatturato intercompany o il minore tra il valore della partecipazione e la quota di patrimonio netto, detti valori negativi devono essere riportati espressamente